

UNO STRUMENTO GIURIDICO DI GRANDE VANTAGGIO: IL TRUST

Ne avrai già sentito parlare e, avendo acquisito nozioni di base partecipando a qualche convegno o seminario, hai potuto farti un'idea. Ti avranno spiegato che:

- è uno strumento giuridico in cui sono coinvolte tradizionalmente 3 figure (disponente – amministratore – beneficiario),
- può essere redatto anche in forma “autodichiarata” (dove tutte e 3 le figure fanno capo allo stesso soggetto),
- consente la segregazione dei propri beni (pianificazione patrimoniale),



e qui confermo che è tutto corretto. Forse ti avranno illustrato la storia del trust, che deriva da una vecchia istituzione, o maniera di intendere i rapporti (anche contrattuali, visto comunque che si tratta sempre, come sottintende il latino “*Cum Trahere*”, di un “fare insieme”).

Nella pagina del “**livello 2**”, al titolo “**La storia che dovremmo conoscere**” (pagg. 6-9), ho illustrato, producendo i riferimenti, le origini lontane del trust attualmente in esercizio nelle mani dei cosiddetti “potenti”, dalla Chiesa allo Stato politico, di come cioè si è passati – partendo dalla *Constitutio Antoniniana* del 212 d.C./E.V. con l’offerta della cittadinanza romana da parte dell’imperatore Antonino Caracalla a tutti i residenti nei territori dell’impero – a subire una imposizione giunta a essere definita “*potestà d’imperio*”, quel ritenuto “potere assoluto” secondo il quale i componenti della cittadinanza sono costretti a soggiacere al potere dominante dell’istituzione statale.

Negli Stati Uniti (e anche nelle banche al di fuori dei suoi confini) gli individui hanno molta familiarità col termine “trust”, visto che maneggiano ogni giorno banconote sulle quali è stampata in caratteri maiuscoli la famosa frase “**IN GOD WE TRUST**” (qui a fianco), che letteralmente significa “Confidiamo in Dio”, o “Abbiamo fiducia in Dio” ⁽¹⁾.



⁽¹⁾ <https://www.treasury.gov/about/education/Pages/in-god-we-trust.aspx>

Articoli che argomentano sul trust, tuttavia, sembrano alimentare, per i lettori meno competenti, più dubbi e perplessità piuttosto che chiarezza, perché non si comprendono ancora bene le dinamiche del trust con le sue figure del:

- disponente - *settlor - grantor*
- guardiano - *protector*
- amministratore - *trustee*
- beneficiario - *beneficiary*

Basti pensare al “**Bando trust in italia per giovani abitanti nella zona arancione del Ponte Morandi**” del 21 Giugno 2019 ⁽²⁾. L’associazione “Il trust in Italia”, trustee del trust “Ponte Morandi”, aveva reso noto di avere deliberato di contribuire a sostenere gli studi universitari di due o più giovani, abitanti o già abitanti nella zona “arancione” (zona che comprende i Municipi della città di Genova di Valpolcevera, Centro Ovest e Medio Ponente), quindi come si può ben capire una quota del denaro raccolto in trust sarebbe stato destinato a fini sociali, come il sostegno economico volto a studenti universitari, meritevoli o in difficoltà, residenti nell’area interessata.



⁽²⁾ <https://www.perform.unige.it/eventi-news/177-bando-trust-in-italia-per-giovani-abitanti-della-zona-arancione-del-ponte-morandi.html>

Perché mai costituire il Ponte Morandi in trust? Perché l’associazione che lo aveva creato ne era il suo trustee, o amministratore? **Ufficialmente è stato costituito per supportare la ricostruzione del ponte crollato**, così come è stato costituito un trust ⁽³⁾ per la ricostruzione delle zone terremotate dell’Emilia o come stanno cercando di fare con la salvaguardia di Venezia dallo sprofondamento in laguna (progetto Mose). Quindi l’amministratore (trustee) si preoccupa di curare gli interessi del trust, sorvegliando il movimento di denaro che si genera per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel documento del trust. Pertanto l’associazione che ha costituito il trust “Ponte Morandi” si è mossa nella direzione di un lavoro a favore di qualcuno della collettività.



⁽³⁾ <https://www.professionefinanza.com/trust-salva-venezia/>

La “Convenzione de L’Aia” sul trust (approvata nell’ottobre 1984 e adottata nel luglio 1985) è stata da allora molto attenzionata, e il trust, almeno all’inizio, ha indubbiamente fornito “scappatoie legali” per chi se n’è servito ma nel contempo **ha pure moltiplicato i suoi “biscotti da inzuppare”**, ogni Stato è intervenuto con forme di prelievo, soprattutto in termini fiscali e tributari; si tratta ora di capire bene di quale trust stiamo parlando. Limitandoci a quello standard, disegnato dalla Convenzione, per definizione è un istituto giuridico (da tempo riconosciuto anche dal nostro ordinamento) che consente di assicurare i soggetti, nel cui interesse viene costituito, dell’effettiva destinazione del patrimonio in esso conferito al perseguimento di un preciso scopo o finalità.

Una simile protezione, all’indomani della Convenzione, dopo le prime battute passate a comprenderne la portata e l’interpretazione, ha significato per molte aziende e possessori di grandi fortune (mobiliari e non) la possibilità di proteggerle di fronte a scenari che avrebbero potuto ridimensionarle o inghiottirle. Ma stiamo parlando di 36 anni fa! In Italia il trust, con ratifica del Presidente della Repubblica, è stato accettato 31 anni fa con la legge 364/1989, ratificata nel 1992, ma se ne sente parlare con maggiore insistenza solo dal 2010. Evidentemente sta riscuotendo sempre più interesse e attenzione.

La proprietà legale del trust, infatti, attribuita al trustee, ne rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti (seppure nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo definito), nonostante i beni restino segregati nel patrimonio del trust e diventino estranei, quindi, al patrimonio sia del disponente che a quello personale del trustee.

Rimane, tuttavia, un documento con legge regolatrice estera, tanto che non esiste in Italia alcuna norma o legge che lo regolamenti. Ecco perché nel trust deve essere indicato a quale legge regolatrice il trust intende riferirsi, e nella stragrande maggioranza dei casi viene usata quella di Jersey, la più nota e antica. L'Italia non si è obbligata al riconoscimento di qualsiasi tipologia di trust, ma, esclusivamente, di quelli *“istituiti volontariamente e provati per iscritto”* (art. 3) e regolati dalla legge scelta dal soggetto istituyente (art. 6) ovvero da quella avente il *“collegamento più stretto con il trust”* (art. 7).



L'argomento “trust” sta penetrando sempre più nel tessuto socio-economico al punto che negli anni sono sorti un po' ovunque studi professionali con l'obiettivo di fornire consulenza sull'analisi della situazione patrimoniale, aziendale o privata, per poi giungere alla compilazione del trust. Si scrivono ancora oggi molti libri (ma non ne suggerisco nessuno: quando una legge è ben attestata e chiara scrivere tanto, alla fine, confonde), si offrono trust da registrarsi con leggi di svariati paesi (tra i quali Cipro, Svizzera, Malta, Panama, San Marino, Liechtenstein), alcuni attuano una politica di trasparenza e altri offrono riservatezza e anonimato.

Trattandosi di uno strumento giuridico va da sé che la terminologia e la stesura del trust vengono istruite secondo il suo tipico linguaggio “legalese”, quindi i meno esperti solitamente cercano sempre il supporto di chi ne sa di più, tra questi dottori commercialisti e avvocati. In realtà, sono dell'opinione che tutti possono realizzare un trust avendo cura di avvicinarsi con curiosità a una materia che potrebbe anche affascinare, basterà seguire un preciso ordine di argomenti. Soprattutto, la prima cosa da farsi sarà quella di definire bene gli scopi che si intendono raggiungere. Al link indicato si possono leggere alcune indicazioni utili (4). Ma proseguiamo nella nostra disamina.

(4) <https://www.notaio-busani.it/it-IT/trust-strutturato.aspx>

In ambito internazionale sono conosciuti diversi trusts, tra questi quelli denominati *Cestui que*, abbreviazione di *“cestui a que use le feoffment fait fait”*, letteralmente: *“Colui per il quale è stato creato l'infeudamento”*. È una locuzione medievale del “francese legale” inventata in ambiente inglese, che appare nelle espressioni giuridiche *“cestui que trust”*, *“cestui que use”*, o *“cestui que vie”* (5). Il *“cestui que use”* e il *“cestui que trust”* affondano le proprie radici nel diritto medievale, durante il quale



divenne un metodo legale usato per evitare i pagamenti ai grandi feudatari, lasciando ad un altro l'utilizzo del pezzo di terra, il quale non doveva nulla al padrone. Il *“cestui que”* veniva spesso utilizzato da quelle persone che si assentavano dal regno per un tempo prolungato (come in caso di Crociata o di avventure commerciali), e che avevano il diritto d'uso di una terra, per il quale dovevano pagare il signore locale. La terra poteva essere concessa in uso a una terza parte, che non doveva nulla al proprietario.

(5) Roebuck, Derek, *“The Background of the Common Law”*, Oxford, 1990

Se hai già letto i precedenti articoli qui pubblicati, o hai avuto modo di documentarti sul tema, ti sarai accorto che il trust è argomento alquanto antico, non si ferma all'epoca dei papi come Bonifacio VIII, va ancora più indietro. Per aiutarci a capire che il fenomeno ha

implicazioni morali ragionevoli e pratiche ci facciamo aiutare dal testo giuridico per eccellenza, la Bibbia, che ha da dire la sua in fatto di giustizia e diritto. Facciamo un esempio. In una serie di illustrazioni (il termine più conosciuto è “parabola”), cercando di aiutare il proprio uditorio a riflettere attingendo da scene di vita conosciuta, Gesù raccontò di *“un uomo che parte per un viaggio, che chiama i suoi servi e affida a loro la sua proprietà”* (Matteo 25:14, trad. English Standard Version). Si identifica, pertanto, il:

- 1) **disponente**, l’uomo che partì per un viaggio, il quale affida i propri beni a un
- 2) **trustee**, i suoi servi, specificatamente a colui che già era il suo “economo”. Solo che il
- 3) **beneficiario** era sempre il disponente.

Questa era una prima forma del trust, dove il disponente e il beneficiario confluivano nello stesso soggetto. Quindi 2 soggetti.

Non solo, ma andando ancora più indietro possiamo trovare l’episodio di Abraamo che riceve da Dio la promessa di disporre in futuro del possesso di un grande territorio che avrebbe lasciato in eredità ai suoi discendenti, la futura nazione di Giacobbe, il nipote, il cui nome fu poi cambiato in “Israele”. Il

- 1) **disponente** era Dio, il
- 2) **trustee** era Abraamo e come
- 3) **beneficiari** i suoi discendenti, quindi trust con 3 soggetti diversi.



Un altro, ancora più antico, si ebbe quando Dio, il:

- 1) **disponente**, affidò al
- 2) **trustee**, l’uomo Adamo in compagnia della moglie Donna (poi Eva), il compito di amministrare la terra (in usufrutto; Dio era unico proprietario), e con sé stesso e i suoi discendenti quali
- 3) **beneficiari**. Anche in questo caso abbiamo

in un caso 2 soggetti (Dio e Adamo, quest’ultimo trustee e beneficiario) e in un altro 3 soggetti diversi del trust (Dio, Adamo e i suoi discendenti). Il perfezionamento del trust sarebbe avvenuto nel tempo man mano che Adamo generava figli diventando anch’essi trustee e beneficiari.

Come si può vedere, anche storicamente, il trust può riguardare operazioni da svolgersi in qualunque ambito, o settore produttivo, che necessiti o meno di tutela, e contenere una qualsiasi volontà, importante è che esprima un indirizzo specifico con dettagli che identifichino bene i beni, i ruoli e le competenze di ciascuno. Intanto puoi acquistare familiarità con le sue caratteristiche leggendo dal link sottostante la Convenzione de L’Aia del 1985 ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ https://www.tuttocamere.it/files/dirsoc/1989_364.pdf

La Convenzione de L’Aia sul trust (34 articoli) fu firmata, come accennato a pag. 2, nell’ottobre 1984; sette mesi prima, nel mese di Marzo, fu adottata la “Jersey Trust Law” (61 articoli), che avrebbe fornito sicuramente spunti importanti a costituzione della futura convenzione. **Quest’ultima contemplava già nelle sue corde la forma del “trust autodichiarato”, inteso legittimo e ammissibile, nell’ordinamento dello Stato italiano, come “trust interno”, idoneo a segregare nel patrimonio del disponente, che ne è anche il trustee, i beni destinati alle finalità per le**



quali il trust è istituito. Pertanto nel trust autodichiarato **disponente, trustee e beneficiario, possono fare tutti capo ad un unico soggetto.**



Uno dei problemi che s'incontra con il trust, qui in Italia, è il modo in cui le istituzioni ne intendono la sua validità. Certo, il trust è ampiamente attestato come strumento giuridico, è riconosciuto, la ratifica italiana esiste quindi nessun problema sotto il profilo della sua accettazione. Rimane tuttavia in piedi **il modo in cui deve essere reso disponibile, ovvero la sua visibilità.** Sappiamo benissimo che lo Stato dispone dei suoi registri sui quali va a

immortalare tutto ciò che, in funzione di quella presenza, può tassare e dal quale, quindi, ricavarne un gettito fiscale. Esempio ne è l'Ufficio del Registro allocato all'interno dell'Agenzia delle Entrate (AdE). Un immobile registrato al cosiddetto "Ufficio del Catasto" (ora Ufficio o Agenzia del Territorio) è di fatto censito per fini fiscali, oltre che costituire prova di appartenenza e in caso d'ipoteca, soggetto ad esecuzione (pignoramento e possibile vendita all'asta).

La visibilità dell'immobile consente, quindi, a chiunque di poter conoscere una data situazione patrimoniale, in modo da regolarsi per un'eventuale azione, sia per acquistare il pieno titolo (in caso di compra-vendita) che per intervenire con ipoteca e azione legale di rivalsa (forse per un credito non riscosso). La domanda tuttavia riguarda la possibilità di registrare diversamente il trust piuttosto che passare attraverso un atto notarile e la successiva registrazione presso la AdE. Il trust, è vero, non è legato ad alcuna legge specifica che vincoli o espanda le sue caratteristiche, che fissi dei paletti per i quali sia possibile segregare qualcosa o tutto, tuttavia qualcuno si è mosso per dire la sua.

Perché il sistema riconosca il nostro trust dobbiamo capire bene il punto circa la legittimità del trust come strumento visibile al sistema stesso. Nel ragionamento ci facciamo aiutare da un'osservazione professionale (7):

*“Probabilmente la Convenzione de l'Aia, nell'attribuire “al trustee che desidera registrare i beni mobili o immobili, o i documenti attinenti (...), facoltà di richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust” (art. 12) auspica che la normativa degli Stati aderenti preveda un regime di pubblicità dedicato che prescindendo dalla natura dei beni conferiti. Sta di fatto che il nostro legislatore non è mai intervenuto in tal senso; così stando le cose deve quanto meno riconoscersi che la norma della Convenzione citata abbia la funzione di riconoscere al trustee **la facoltà di accedere alle forme di pubblicità che il nostro ordinamento conosce** (Trib. Pisa 22 dicembre 2001 in riferimento alla trascrivibilità di un trust auto dichiarato, *Notariato*, 2002, pag. 383). L'atto istitutivo del trust non richiede una forma particolare; tuttavia **se l'operazione ha ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati dovranno essere rispettate, secondo le modalità che verranno precisate più avanti, le prescrizioni formali previste dall'ordinamento in questi casi.** Allo stato, di fatto in Italia vengono sottoposti ad un regime di pubblicità solo i trust che comprendono nella propria*



dotazione beni immobili e beni mobili registrati. Peraltro, l'accesso alla pubblicità immobiliare è consentito con maggiore disinvoltura ove la costituzione del trust implichi il trasferimento dei beni al trustee (8). Del resto, l'assenza di un regime di pubblicità dedicato non costituisce un argomento di alcun peso in riferimento alla riconoscibilità del trust nel nostro ordinamento, in quanto sono individuabili altre fattispecie caratterizzate da patrimoni separati o autonomi che operano in assenza di un regime di pubblicità dell'operazione, se si prescinde dalla pubblicità richiesta in considerazione della natura dei beni coinvolti.”

(7) “Trust: le pretese dei creditori del disponente”, d.ssa Daniela Di Sabato, Febbraio 2016, pagg. 89, 90

(8) Ancora qualche resistenza si registra da parte delle Agenzie del Territorio che sovente operano trascrizioni con riserva sulle quali sono successivamente chiamati ad esprimersi i giudici. Cfr. Trib. Pisa 22 dicembre 2001, cit.; Trib. Chieti 10 marzo 2000, Trib. Bologna 18 aprile 2000, Trusts, 2000, pag. 372. Vedi Appello Venezia 10 luglio 2014, Altalex, che ammette che in caso di trust autodichiarato il disponente nella veste di trustee possa chiedere la trascrizione “contro sé medesimo nella diversa posizione di proprietario dei beni immobili conferiti in trust”; cfr. inoltre Appello Trieste 30 luglio 2014, Altalex, secondo la quale la trascrizione deve essere chiesta dal trustee – in favore e contro – non dal trust che “non ha alcuna autonoma personalità giuridica e soggettività giuridica”. La sentenza è annotata da L. BULLO: “La trascrizione della devoluzione di immobili in Trust: le soluzioni antitetiche della Corte d'Appello di Trieste e del Tribunale di Torino”, Dir. civ. cont., 2014.

Pertanto il sistema “vedrà” il trust, quindi ne accetterà e ammetterà la funzione a condizione che sia stato trascritto presso l'AdE secondo le modalità previste. Uno degli ostacoli che impedivano ai piccoli e medi imprenditori, o anche semplici privati, di crearsi un trust era determinato dalla tassazione minima del 4% (per le donazioni addirittura l'8%) applicata dall'AdE agli immobili ed altre proprietà registrati in trust.



Ne consegue che se uno avesse voluto registrare beni che solo il tempo e il mercato avrebbero determinato valessero un milione di euro, pagare 40.000 euro di registrazione avrebbe scoraggiato chiunque. Pertanto è dovuta intervenire la Cassazione e la Commissione Tributaria Provinciale (9), in più riprese, a limitare in appena 200 euro la “tassazione fissa” di registrazione (oltre ai bolli, pari a altri 50 euro), costituendo a questo punto il lasciapassare

per registrare qualsiasi cosa e aprendo non più una porta ma una intera autostrada alla diffusione del trust anche tra i piccoli privati. Solo che tale procedura non viene ancora fatta risuonare nella maniera che la stessa meriterebbe.

(9) CTP Milano n. 8928/14.10.2014 – Cassazione 21614/26.10.2016 – Cassazione 975/17.01.2018 – Cassazione 31445/05.12.2018 – Cassazione 734/15.01.2019 – Cassazione 22754/12.09.2019

Chi intendesse costituire un trust avrà capito che dovrà mettere mano al portafoglio, anche perché non si tratterà di versare solo la tassa di registrazione che a oggi, incluso i bolli, oscilla intorno ai 250 euro. C'è anche il costo del notaio, probabilmente tra 600 e 1.000 euro, dipende da quale tariffa applica il professionista. Non discutiamo qui sulla moralità o meno del costo di una semplice registrazione, anche perché il trust, se uno lo costituisce da sé, non deve sostenere costi di realizzazione. Ma veniamo al punto che ci serve. È possibile che non esista altro modo per rendere visibile un trust? Qualcuno ha lanciato l'idea della registrazione all'Albo Pretorio del Comune, ma quello è ad uso esclusivo del Comune, e comunque la sua visibilità dura al massimo 60 giorni (a seconda della tipologia di annuncio; il trust però non è previsto). Una volta si esponevano in pubbliche bacheche a vetro, ma la legge (10) ha disposto che “a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di



pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

(¹⁰) legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 32

La possibilità di registrare un trust presso un consolato o ambasciata estera, è praticamente nulla in quanto non prevista dagli stati esteri; essendo assoggettabile a tassazione quella, ovunque uno vada, la pagherà sempre. Non solo, ma il trustee è responsabile del pagamento delle tasse sugli immobili sebbene attribuibili ai beneficiari del trust. Così ecco spiegato come **il trust**

non può godere di agevolazioni tali da renderlo svincolato al 100% da oneri e tassazioni, altrimenti ci sarebbe stata la corsa alle registrazioni; probabilmente la sventolata macchinosità della procedura, sommata al possesso di un sapere che viene fatto passare appannaggio solo di studi professionali, hanno finito per far scivolare quasi nel dimenticatoio una materia che al contrario meriterebbe più che semplice attenzione.



Fatti i debiti calcoli rimane sempre enormemente vantaggioso. Ma non dovrà essere utilizzato come strumento elusivo, questo va detto, altrimenti **chi si volesse imbarcare in un tentativo per sottrarre beni ai privati creditori rischia che se tutto ciò avvenisse entro 12 mesi dalla sua scoperta qualsiasi giudice potrà far annullare quel trust**. Questa è la condizione imposta dal sistema (artt. 2901, 2902, 2905, 2929-bis c.c., quest'ultimo aggiunto all'art. 2929 con D.L. 83/2015 art. 12). Un contratto comunque è un debito, e un debito va onorato.

Ma, allora, non c'è modo per tutelarsi al 100%? Per rispondere dobbiamo **distinguere**



cosa dobbiamo tutelare, se un bene materiale o l'individuo/essere umano “preso di mira” dalle istituzioni. In questo conta molto capire quali siano, eventualmente, i diritti violati per cui l'individuo/essere umano possa sentirsi tranquillo in coscienza di affrontare con coraggio la macchina vorace che vuole a tutti i costi impoverirlo (sul perché del progetto già è stato argomentato). Per i beni materiali occorrerà tenere a mente il trust registrabile presso la AdE. **Se lo vogliono “vedere” e assicurarci che lo “vedano”,**


va registrato, lo so, è dura da mandar giù. Per quanto attiene la figura dell'individuo/essere umano possiamo fare ricorso sempre al trust come strumento giuridico, solo articolato diversamente. Prima però di addentrarci in questo aspetto dobbiamo fare mente locale e **ricordare a noi stessi come opera un trust in generale**, anche quelli istituiti tra governi, stati e organismi vari. Cerchiamo di definire meglio il tipo di TRUST che si è creato sul territorio italico (italiano ha a che fare più con la formazione dello Stato che con la fisicità naturale del territorio):

- il terri-torio (deriva da “terra”) finché non aveva comunità stabili era **LIBERO**
- **NESSUNO** poteva rivendicare un pezzo per sé attribuendosene la proprietà
- con il primo accordo morale di suddivisione del territorio (basato sulle intese reciproche tra simili) veniva creato un **CONFINE**, e allo scopo potevano essere usati una catena di colline/monti, un fiume, una costa o un lago, o una disposizione di pietre, determinando così un identificativo del confine, attribuendogli un **NOME**

- da qui si provvedeva a creare delle **DIVISIONI** a porzioni di territorio affidandoli a soggetti di fiducia (familiari, parenti, amici d'infanzia o stretti collaboratori)
- il territorio sarebbe stato abitato da una popolazione (italica, formata da individui naturali) la quale vivendo secondo intese morali, successivamente scritte, avrebbe infine denominato quel territorio **ITALIA**
- **la popolazione all'interno di quel territorio, però, non è denominato POPOLO**
- la decisione di rinunciare agli interessi personali, per favorire il benessere della collettività, avrebbe fatto nascere il **CONTRATTO SOCIALE**
- ora la collettività, a causa del contratto sociale, diventa **POPOLO**: nasce, nel caso del territorio dove risiediamo, il **TRUST ITALIA**
- con il contratto sociale nascono le **REGOLE** con cui gestirlo, assoggettando il **POPOLO** a una regolamentazione contrattuale
- il **POPOLO** unito alle **REGOLE** determina così la creazione di uno **STATO** che svilupperà una struttura giuridica organizzata

Userò la slide sottostante seguente per rammentare i passaggi, seguendo la numerazione da 1 a 6 in senso orario, l'esempio visivo agevola più della lettura di un testo:

COME NASCE E COME FUNZIONA IL TRUST ITALIA



Il testo al punto 4 (vedi *) enuncia che **"i soggetti** (quelli naturali, indicati al punto 3) **rinunciano al DIRITTO NATURALE"**.

Rinunciano?

Questo è un macroscopico... > > > > > > > > > >

Se hai avuto modo già di leggere i precedenti documenti messi a disposizione (*) ti sarai accorto di essere stato coinvolto all'interno di una mega truffa. Per capirlo bene




devi renderti conto che il sistema, per non farti accorgere di niente, si è avvalso del mondo di **Hollywood il quale ha usato la sua arma migliore, ovvero dire la “vera verità” sui temi in questione inducendoti, attraverso film TV o il cinema, a crederli finzioni**, ragion per cui attraverso il sillogismo ti portano per mano a concludere che quanto visto sullo schermo (pur essendo vero) sia in realtà fantasia, qualcosa a cui non credere, in fondo sono solo passatempi. *“Divertiti, i miei effetti speciali ti piaceranno”*. Spesso gli eventi realmente accaduti vengono preceduti (o anche posticipati) dalle pellicole a seconda della velocità di comprensione della massa, ma mai vengono mandati in onda insieme agli eventi, creerebbe l’ovvietà.

* *“Essere umano o persona?”*, livello 2, pagg. 4-9

“La storia che dovremmo conoscere”, livello 2, pagg. 6-9

“Potestà d’imperio: lecita o eccesso di potere?”, livello 2, pagg. 7-15


“Liberi di essere schiavi? O schiavi della libertà?”, livello 3, intero articolo



Tu non hai certamente rinunciato ai tuoi diritti naturali, nessuno l’ha fatto in maniera deliberata e cosciente. I diritti naturali sono tecnicamente esposti con precisione nella famosa “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” (UDHR) del 1948. Allora **perché precisare che per realizzare il CONTRATTO SOCIALE si debba rinunciare ai DIRITTI NATURALI?** È una forzatura? È un innesto arbitrario nel testo? È un falso che si vuol far passare per vero?

Seguendo l’ordine progressivo dello sviluppo, che parte da un territorio senza confini e senza nome **per giungere alla costituzione di uno Stato, è solo normale che tutto si possa realizzare in presenza di rinunce**. In altre parole, lo Stato chiederebbe quella rinuncia assumendosi la responsabilità di provvedere lui stesso a farti avere ciò a cui hai rinunciato, regolamentando il tutto.

- Ma quando sei nato non potevi saperlo,
- e non lo sapevano nemmeno i tuoi genitori,
- e non è stato chiesto a nessuno di prendere visione di un accordo da sottoscrivere,
- e non è stato fatto presente a nessuno che al raggiungimento della maggiore età ci sarebbe stato un contratto da leggere e firmare come si fa con i figli nati in Italia da genitori stranieri attraverso un giuramento,
- e non è stato detto a nessuno che esiste una possibilità di scelta come è logico attendersi in presenza di un contratto.
- Al contrario, sembra di assistere alla stessa situazione che si vede sempre più presente in rete dove, di fronte alla possibilità di scegliere se acconsentire al trattamento dei dati personali (*“do il consenso – nego il consenso”*), il tuo rifiuto – chissà perché – impedisce di proseguire con l’operazione.
- Quindi, o lo dai, o niente, alla faccia della possibilità di scelta.



In questo caso ti trovi di fronte alla “potestà d’imperio” accennata a pag. 1, esercitata non solo dalla P.A. ma, arbitrariamente e senza alcun diritto, anche da aziende private, argomento di cui ci siamo occupati al livello 2 (*“Potestà d’imperio: lecita o eccesso di*

potere?”). Quindi il trust come strumento di tutela (che in certi casi può diventare di difesa), quello che probabilmente si potrebbe far regolare dalla Jersey Law, non troverebbe facile percorso se fosse utilizzato per affermare diritti invocabili perché inalienabili.



Da tempo circola in rete una serie di documenti (chiamati living trust) ai quali non possiamo che attribuire valore morale, toglierci tanto di cappello anche solo per aver avuto il coraggio di aver affrontato “Golia” nelle aule di tribunale pur di vedere riconosciuti i propri diritti. Indubbiamente concepiti e partoriti da soggetti in buona fede, che non andranno scoraggiati ma, al contrario, aiutati a inquadrare correttamente il problema. C’è chi ha sfornato documenti di

potenziali trust in quantità industriale, non si finiva di capire il senso di uno che già ne usciva un altro revisionato, corretto o ampliato. Normale trovarsi confusi.

Sono stati creati dozzine di siti, blog e pagine su Facebook, tutti quanti con l’intenzione di preparare i lettori a conoscere meglio i propri diritti, e a assumersi la responsabilità di dirlo apertamente anche in un aula di tribunale, o a scrivere ai vari ministeri o alle Forze dell’Ordine. Fatto nei modi garbati, e in ossequio di chi li riceve, va benissimo. Immaginiamo anche solo lo stupore di costoro, dalle Questure alle Prefetture, dalle Procure ai Tribunali, che si sono visti recapitare migliaia di quei documenti di alias-trust. Del tutto inaspettati, quei documenti hanno aperto uno squarcio nel sistema, esponendo pubblicamente le incoerenze, i limiti e ancor più le violazioni nel trattare con gli individui/esseri umani. E ancora oggi sono lì a interrogarsi cosa stia succedendo, anche se qualcuno ha già annusato il cambiamento del paradigma.

Altri hanno inteso il trust come modo per riappropriarsi della propria identità e figura di individuo/essere umano, **soggetto e NON oggetto del sistema, connotandosi come “personalità giuridica (PG)” o “soggetto di diritto internazionale (SDI)”**. Il sistema ha creato le sue regole e quelle dicono che se ti presenti con quelle credenziali non fai molta strada. Sono state sbagliate le definizioni? Assolutamente no. L’individuo/essere umano ha ogni buona ragione per definirsi PG o SDI. Letteratura giuridica ne abbonda.

Un qualunque “living trust” avrà sempre valore per attestare volontà individuali, da rispettare e da riconoscere (non: da concedere) perché espresse da individui/esseri umani. Purtroppo **il contesto nel quale si è manifestata tale volontà è simile a quella di un gladiatore che si trova all’interno di un’arena dove combattere per sottostare poi alla volontà del pubblico o dell’imperatore, i loro giudici**. Il muro dell’arena, insuperabile, costituiva il suo limite, e quel limite non sarebbe stato certamente abbassato per farglielo scavalcare, nemmeno se avesse vinto il duello.

Il gladiatore era un professionista, apparteneva a scuole di lotta e doveva servire a divertire. I combattenti potevano anche essere inesperti, condannati (criminali, schiavi, galeotti, prigionieri di guerra), o uomini liberi, senza distinzioni di razza. I galeotti e i prigionieri di guerra,



particolarmente agguerriti per essere sopravvissuti ad anni di lotte e di sofferenze, erano molto ricercati. Molto spesso erano originari di terre lontane e si proponevano volentieri, in modo da poter progredire in quella carriera.

L'addestramento dei gladiatori avveniva in apposite scuole (*ludi*) gestiti da un proprietario che affittava i gladiatori all'organizzatore degli spettacoli, traendone il proprio profitto che non veniva meno neppure se il gladiatore fosse morto durante il combattimento; in questo caso infatti l'organizzatore, oltre a pagare il prezzo d'ingaggio, risarciva al proprietario



anche il valore del gladiatore, una sorta di indennizzo per i suoi mancati guadagni futuri. I gladiatori si sottomettevano tramite giuramento al proprietario, capo della "familia" gladiatoria con potere legale sulla vita e la morte ⁽¹¹⁾ di ogni membro del gruppo, ed erano alloggiati in celle, disposte come in una caserma intorno a un'arena centrale. Costretti ad un durissimo allenamento quotidiano e all'osservanza di una disciplina ferrea, i gladiatori venivano introdotti gradualmente all'arte del duello,

prima contro sagome umane (*palum*) e poi contro veri avversari ma usando armi fittizie, fino ad ottenerne dei validi combattenti e dei professionisti dello spettacolo, addestrati ai segreti e all'etica della professione che prevedeva l'accettazione della morte ⁽¹²⁾.

⁽¹¹⁾ "A Sourcebook on the Roman Games", di Alison Futrell, pagg.85, 149

⁽¹²⁾ "Sport and Spectacle in the Ancient World", di Donald G. Kyle, 2007, pag. 238

Probabilmente, dopo questa spiegazione, **ti sentirai di essere trattato dal sistema al pari di un gladiatore, il sistema sa che sei disposto a lottare per la tua sopravvivenza**, e anche che sei ignaro di farlo divertire, si serve di te per soddisfare i suoi desideri. La potestà d'imperio, già in vigore all'epoca, aveva fin troppo ben delineato i confini all'interno dei quali dovevano stare tutti, fatta esclusione di chi comandava o faceva parte delle logge di potere. Ma fortunatamente i tempi sono cambiati, e anche se è pur sempre vero che ancora oggi esiste un'arena nella quale sono confinati tutti gli esseri umani, il luogo in cui operano come "criceti nella ruota", esistono le nuove regole che tendono ad affrancare il "cittadino-gladiatore". Parliamo dei diritti umani, che spesso vengono concepiti come già assunti, visto che esistono, possono essere usati, quando in realtà buona parte di essi sono ancora taciuti o peggio negati, e per farli valere è necessario lottare. Da qui giustificato il ruolo di gladiatore.



Torniamo un attimo, riavvolgendo il nastro, sulla spiegazione del trust e sulle sue lecite funzioni fornita stavolta dal prof. Paolo Franceschetti, noto giurista, col quale ho avuto scambio di vedute interessanti:

*"Il successo di questo istituto (tanto che taluno parla di una vera e propria corsa al trust a livello mondiale), deriva dall'estrema flessibilità e duttilità di esso, che lo rende idoneo a raggiungere (parliamo dell'ordinamento italiano) **risultati giuridico-economici di notevole rilievo, irraggiungibili per altre vie.** Di volta in volta infatti il trust potrà conseguire (lecitamente) gli stessi traguardi del negozio di fondazione, del fondo*

*patrimoniale, del mandato, del patto commissorio o di qualsiasi altro negozio di garanzia, della sostituzione fedecommissaria, del negozio fiduciario; **il tutto, però, senza incorrere nelle sanzioni e nei divieti previsti per queste figure. Molto successo, poi, l'istituto ha all'estero nelle operazioni di gestione del risparmio pubblico. Insomma il motivo per cui il trust ha avuto questa diffusione e ha destato in tal modo l'attenzione di molti studiosi, deriva dal fatto che esso si risolve in un formidabile strumento dell'autonomia privata, più duttile, potente, maneggevole, di molti altri istituti tipici della civil law***" (13).

(13) <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/05/10/trust>

Abbiamo, quindi in mano un potente ausilio. Va solo saputo usare per quanto attiene la protezione dei beni. Ma null'altro compie se non ciò che fa parte del sistema regolamentato, nel quale ognuno si trova invischiato a causa della ragnatela appiccicosa creata nel tempo. Giusto farne parte? Se sia giusto dipende da quanto diamo al – e riceviamo dal – sistema. Finché facciamo “affari” col sistema, le stesse regole che tutelano i nostri diritti a protezione del nostro credito ci piegano ad accettare lo scambio alla pari. Cosa, allora, non viene più percepito come paritetico? Questa è una domanda logica in quanto se avvertiamo un malessere di disagio con il sistema vuol dire che si è fatta più asfissiante l'aria che ci viene offerta di respirare.



La pressione fiscale è sproporzionata, nel senso che se ancora si riescono a pagare quasi tutte le tasse non si riesce tuttavia a vivere secondo canoni di dignità che erano stati raggiunti quarant'anni fa per poi andare persi. Sembra di partecipare al gioco del “rubamazzo”, appena raggiungi un risultato c'è subito pronto “qualcuno” a toglierti quel profitto. Fintanto che la percezione veniva avvertita da pochi c'era il sospetto che loro fossero i soliti incapaci, senza talento, ma quando tale percezione ha raggiunto il 60% della popolazione allora i conti hanno cominciato a non tornare. Costoro sono coloro che, più di chiunque altro, ravvisano qualcosa di profondamente ingiusto in azione, che toglie ogni possibilità di crescita com'era potuto accadere alle generazioni passate nel periodo degli anni '60 - '90.



C'è chi ha sollevato la tesi del cambiamento epocale in atto, partendo dal calendario dei Maya fino all'ingresso nel segno dell'Acquario (11.11.11) con la sua particolare data palindroma (14), o dal salto quantico a quello dell'energia cosmica che invita all'amore reciproco. In quanto a varietà non difettiamo certamente, e se certe teorie aiutano a vivere meglio nessuno vorrà togliere il chiodo arrugginito dalla bocca di chi se lo ciuccia fin tanto che gli piace. Un conto è però lavorare di psiche e un altro di realtà, e se una certa forma di psicologia può aiutare a mettere di buon umore non potrà essere

certamente questo il miglior metodo che farà evitare brutte sorprese, non più di quanto possa evitarne chi, precipitando col paracadute che non si apre, fischiotta perché fare l'indifferente, a suo dire, aiuta.

(14) <https://www.focus.it/cultura/curiosita/tutti-pronti-per-l-111111>

Un buon **documento di riappropriazione di ciò che siamo**, quindi, non è sbagliato.



Anzi, potrebbe essere il miglior modo per dimostrare di **aver capito CHI siamo piuttosto che sentirci dire COSA siamo**. Qui entrano in gioco la conoscenza, una minuziosa raccolta d'informazioni utili e ben documentate, che porterà alla consapevolezza, o almeno è augurabile. Potrebbe accadere, infatti, che dopo aver raccolto tutte le informazioni utili allo scopo uno decida comunque di non farne uso e di rimanere nel

suo *Status Quo*. E chi potrebbe (o dovrebbe) impedirglielo? Si tratta pur sempre di scelta consapevole, ovvero *"agisco così perché non voglio agire diversamente"*, quindi massimo rispetto. Quanto possa essere proficua è altra faccenda (**non si può impedire a un uccellino di volare sulla nostra testa, tutt'al più si potrebbe impedirgli di farci il nido!**), ma ognuno deve poter esercitare il proprio libero arbitrio, anche quello di vivere con la "sindrome di Stoccolma". A qualcuno potrebbe piacere...

In questo documento potrà essere spiegato bene il motivo che spinge a rimodulare la nostra figura quale soggetto umano vivente, un individuo protetto dagli accordi internazionali che discendono dal diritto naturale, o almeno che lo accettano come fondamento. In altre parole che, dopo aver scoperto l'imbroglio che si nasconde sull'uso del nostro prenome e cognome (artefatto in MAIUSCOLO), non siamo più disposti a subire l'imposizione del sistema, non accettando la sua "potestà d'imperio" in quanto opposta al diritto naturale.

Si potrà, per esempio,

- riepilogare la storia del percorso che ha portato l'individuo/essere umano a essere **trattato come una "cosa"**,
- di come siano giunti a dominarlo attraverso una **"potestà d'imperio" mai accettata**,
- di come l'individuo sia stato legato ad un **rapporto unilaterale** con lo Stato senza averne mai conosciuto condizioni e clausole,
- di come sia stato **introdotto a sua insaputa in un "contenitore"** usato per lo scambio in occasione della creazione di ciò che viene fatto passare dal 1861 prima e dal 1946 poi per "Stato",
- di come sia stato utilizzato a sua insaputa il suo "living data" formato **all'atto di nascita** per operazioni "taciute",
- di come sia stata creata una sua **doppia persona** (finzione giuridica e fisica), inesistente nella realtà ma funzionale ai meccanismi messi in atto dal sistema,
- di come la **registrazione di ogni cosa che gli appartenga** sia stata di fatto assoggettata a vincolo statale,
- di come l'individuo sia passato da una situazione di ignoranza preconfezionata ad una di **sudditanza** secondo la regola **"Qui Tacet Consentire Videtur"**,
- di come lo Stato lo ritenga responsabile perché – a sua insaputa – **ha accettato la "consuetudine"** come se fosse legittima per il solo fatto di essere consuetudine,





e altro ancora, ma occorrerà farlo documentando bene ciò che si pensa di poter (dover) sostenere per evitare di essere interpretati come “ponti radio”, dei “ripetitori” che non hanno cognizione propria. Per dirla alla maniera del filosofo scozzese Thomas Carlyle *“Insegna a un pappagallo i termini “domanda” e “offerta” e avrai un economista”*. Quindi, prima di prodursi nella realizzazione del proprio living trust è **bene avere familiarità con la storia che ha prodotto una situazione anche con la sudditanza psicologica** (peraltro vietata dal codice penale italiano, art. 600). E tener presente, soprattutto, che esso non genererà automaticamente una libertà assoluta.

Alcuni pensano che non ci sia niente di meglio che godere di libertà assoluta. Tuttavia, ci sarebbe di che preoccuparsi a pensare a come sarebbe il mondo se non ci fossero restrizioni (o forme di contenimento)

di alcun genere. Circa l'utilità di una qualche forma di regolamentazione accetterai l'idea di opportuni segnali di pericolo, o divieti che tentano di impedire l'insorgere di pericoli, e per questo ammetti l'efficacia di un codice della strada (le multe sono altro tema), o di avvisi relativi alla sicurezza nei cantieri. *“Le leggi di ogni società organizzata formano un sistema complesso in cui libertà e restrizioni si bilanciano”* ⁽¹⁵⁾. Il termine “complesso” rende bene l'idea. Pensa all'enorme quantità di libri che contengono leggi *Ex Nihilo* e alle schiere di avvocati e giudici che servono per interpretarle e applicarle!



⁽¹⁵⁾ *The World Book Encyclopedia*

Pur non appoggiando religioni di alcuna sorta (vista la neutralità del sito) obiettivamente si può dire però che la Bibbia – autorevole testo giuridico – menziona due azioni necessarie per ottenere la vera libertà: **1)** accettare la verità su molti temi di vita sociale insegnata dal “docente in legge” Gesù, e **2)** diventare suoi discenti. Studiare le sue semplici e pratiche lezioni sembrerebbe aiutare a diventare veramente liberi. Se apparisse come argomento troppo impegnativo, si potrebbero rileggere i testi del livello 4, particolarmente il 2° e il 3°, in modo da coglierne il vero senso senza bloccarsi in inutili pregiudizi stereotipati.

Per far chiarezza sul diritto naturale (originale) **esso non è da confondersi col “diritto nativo”**, sbandierato dalla Chiesa come indipendente dal potere civico ⁽¹⁶⁾, con il quale *“richiedere ai fedeli quanto... [omissis] necessario per le finalità sue proprie”* (art. 1260 Diritto Canonico). A tale diritto corrisponderebbe un dovere in capo al fedele di sovvenire alle necessità della Chiesa (art. 222). L'indirizzo corretto è quindi quello della riconsiderazione del diritto naturale che segue la legge interiore della coscienza.

⁽¹⁶⁾ *“Il diritto amministrativo tra ordinamenti civili e ordinamento canonico”, di Maria De Benedetto, Giappichelli edit., 2016, pag. 12*

Il living trust di cui ci siamo occupati sopra dovrebbe rappresentare il punto emerso della nostra vera identità di individui, o almeno **l'aspetto formale che lo caratterizza in forma visibile**, per quanto la ragione stessa, da sola, dovrebbe già suggerire che la libertà esista da sempre. In altre parole in un contesto culturale dove sembra che tutto sia da documentare (se manca la fiducia, non rimane altro) anche il living trust non sfugge alla regola, quindi mano alla tastiera (o alla penna) e via a sottoscrivere la tua volontà nel merito. In rete, e anche qui nelle pagine che seguono, puoi trovare l'idea di come comporlo, e di come e dove presentarlo. Aspettati un muro di sbarramento, ma “chi la dura la vince”...